

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	315
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conservazione ai residui delle somme stanziato nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2984) .	315
PRESIDENTE	315, 316
FOSCHI, <i>Relatore</i>	315
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	316

La seduta comincia alle 10.

ZANTI TONDI CARMEN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bartole e Cattaneo Petrini Giannina.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Conservazione ai residui delle somme stanziato nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2984).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione ai residui delle somme stanziato nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 » .

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri sospendemmo l'esame di questo provvedimento, deliberando la costituzione di un Comitato ristretto per approfondirne i problemi e redigere un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo.

Prego l'onorevole Foschi di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

FOSCHI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha concordato, con la collaborazione del sottosegretario La Penna, un nuovo testo, il quale garantisce soprattutto che il decreto di ripartizione delle somme del fondo nazionale ospedaliero di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, possa essere emanato ad una scadenza precisa, cioè entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge. Si sono inoltre determinati in maniera più precisa i criteri di ripartizione, rapportandoli alla popolazione presente nelle singole regioni e nelle zone depresse del centro-nord, delimitate dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Infine, il Comitato ristretto si è trovato concorde nel ritenere che, dato il carattere transitorio del provvedimento, sia necessario garantire una procedura semplice, per cui ha demandato direttamente al ministro della sanità la competenza in materia, senza aggravio di ulteriori pareri, in modo tale che le regioni rapidamente vengano messe in condizioni di poter utilizzare questa prima quota di fondi, la cui esigenza è così largamente sentita da parte degli ospedali, anche per dare un piccolo contributo all'avvio della programmazione sanitaria.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo unico originario del disegno di legge:

« Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano state impegnate allo scadere dell'anno finanziario 1970, potranno essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971 ».

Il Comitato ristretto propone di aggiungere dopo tale articolo, il seguente:

« Le somme indicate nell'articolo precedente e quelle stanziare al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971, dedotte le quote necessarie al pagamento della integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 e 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, valutate in lire 700 milioni per l'anno 1971, sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro della sanità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 33 della legge predetta ed in deroga agli articoli 26, 27 e 29 della legge stessa.

Il decreto di ripartizione delle somme predette è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il cinquanta per cento delle somme verrà assegnato alle regioni ammesse ai benefici di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni e alle regioni entro il cui territorio sono state

riconosciute le zone depresse del centro-nord in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione alla popolazione presente nei territori delimitati dalle predette leggi;

b) il residuo cinquanta per cento verrà distribuito a tutte le regioni in relazione alla popolazione presente.

Le regioni, nell'utilizzare le somme assegnate, dovranno destinarle prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali ospedalieri di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia ed analisi ».

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo originario del disegno di legge, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto di cui ho dato lettura.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di questi articoli, l'articolo unico del disegno di legge diventa articolo 1 e l'articolo aggiuntivo, articolo 2.

Propongo di modificare il titolo del disegno di legge nel senso di aggiungere dopo le parole: « Conservazione ai residui », le altre: « e utilizzo ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge, con il nuovo titolo: « Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 », sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziare nel bilancio del Ministero

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 » (2984):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allocca, Andreoni, Balasso, Barberi, Biagini, Biamonte, Cortese, Cucchi, De Lorenzo Ferruccio, De Maria, Di Mauro, Ferrari, Foschi, Graziosi, La Bella, Mascolo, Monasterio, Morelli, Sisto, Sorgi, Urso, Venturoli e Zanti Tondi Carmen.

Sono in congedo:

Bartole e Cattaneo Petrini Giannina.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO